



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE

N. Atto 767

del 24/04/2026

Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR - Programmazione lavori pubblici - Infrastrutture verdi

OGGETTO **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 2, COMPONENTE 3, INVESTIMENTO 1.1 – LAVORI DI “SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL’IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “NICCOLÒ PISANO” IN VIA FLAVIO ANDÒ N. 3 IN LOCALITÀ MARINA DI PISA” - CUP J51B22000390006. ADDENDUM PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI**

Uffici Partecipati	
PNRR monitoraggio - progetti edilizia scolastica	SEGRETARIO GENERALE
Dirigente Direzione 10	

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



COMUNE DI PISA

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 – LAVORI DI “SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL’IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “NICCOLÒ PISANO” IN VIA FLAVIO ANDÒ N. 3 IN LOCALITÀ MARINA DI PISA” - CUP J51B22000390006.
ADDENDUM PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI

IL DIRIGENTE

DATO ATTO CHE:

- con decisione del Sindaco, con atto n.164 del 28.09.2023, è stato attribuito all' Arch. Fabio Daole l'incarico di Dirigente della Direzione D10 “Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi”;
- con provvedimento DD10 n. 1971 del 30/11/2023, il sottoscritto Ing. Stefano Garzella è stato nominato responsabile posizione organizzativa “MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DI TUTTI I PROGETTI PNRR E GESTIONE TECNICA DELL’EDILIZIA SCOLASTICA DEI PROGETTI PNRR”;
- con Deliberazione del C.C. n. 45 del 17.12.2025 è stato approvato il D.U.P. 2026-2028, inclusivo del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2024-26 e l'Elenco annuale dei lavori;
- con Deliberazione del C.C. n. 48 del 18.12.2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- con Deliberazione della G.C. n. 351 del 23.12.2025 è stata approvata la Parte finanziaria del P.E.G. 2026-2028;

VISTI:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare la Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 3: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”;
- l'art. 15, comma 4, del DL 77/2021 e l'art. 3, comma 2, lett. b), del DM 11/10/2021 in base ai quali gli enti possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;
- la Circolare n. 20 dell'11/08/2022 del Ministero dell'Economia e Finanze e le allegate Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR e le Circolari 16 e 19 del 2023;
- il DM del 2 dicembre 2021, n. 343 con il quale il Ministro dell'istruzione ha indicato, tra i vari obiettivi, anche quelli collegati con la Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1. ovvero procedere alla sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con l'obiettivo di creare strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili per favorire: i) la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti; ii) l'aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi;

iii) la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti con l'obiettivo di incidere positivamente sull'insegnamento e sull'apprendimento degli studenti; iv) lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità.

- l'Avviso prot. n. 48048 del 02.12.2021 pubblicato dal Ministero dell'Istruzione in attuazione del citato DM per la individuazione di candidature e proposte di sostituzione edilizia di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico con le relative aree da porre a base del concorso di progettazione, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, da finanziare dall'Unione europea – Next Generation EU con la Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1.;

DATO ATTO che:

- che il Comune di Pisa ha partecipato al suddetto avviso pubblico con l'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sede della Scuola Secondaria di primo grado "NICCOLÒ PISANO" in via Flavio Andò n. 3 in località Marina di Pisa;
- che l'intervento è risultato ammesso al finanziamento in base alla graduatoria di cui al decreto direttoriale n. 14 del 05/05/2022, per la quota di euro 4.817.370,42 finanziata con risorse PNRR nell'ambito della Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, Investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici";

VISTO l' "Accordo di concessione del finanziamento e meccanismi sanzionatori" sottoscritto dal Sindaco di Pisa in data 10/08/2022 e successivamente dal Direttore Generale della Unità di Missione PNRR del Ministero dell'Istruzione (come da comunicazione ns. prot. N. 73480 del 06/09/2022), nonché il relativo "addendum" del 04.08.2023;

DATO ATTO che l'intervento di "SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NICCOLÒ PISANO" è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche per l'anno 2023, di cui alla Deliberazione del C.C. n. 73 del 22.12.2022 (PPI2023/330) con modifica successiva con Delibera CC n. 40 del 25/07/2023 cui è associato il CUP J51B22000390006;

ACCERTATO che l'intervento finanziato è regolato dalle seguenti disposizioni vigenti:

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l' art. 9, comma 4, del DL 77/2021 in base al quale le amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- la Circolare n. 29 del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa alle procedure finanziarie per la gestione del PNRR e l'allegato manuale;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico e autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione

del principio di non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e resilienza”;

- la Circolare n 32 del 30/12/2021 del Ministero dell’Economia e Finanze e l’allegata Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH) aggiornata con Circolare n. 33 del 13/10/2022 e da ultimo con Circolare del 14 maggio 2024, n. 22;
- la Circolare n. 30 del 11/08/2022 del Ministero dell’Economia e Finanze e le allegate Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR;

RICHIAMATI in particolare i principali obiettivi che sottendono tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), ovvero:

- «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” in conformità all’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 ed alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del suddetto principio;
- rispettare il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, in quanto principi trasversali previsti dal PNRR;
- rispettare i principi volti alla realizzazione di pratiche dirette all’aumento del grado di inclusione delle persone con disabilità, in conformità alla Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure PNRR, del 9.2.2022, adottata dal Ministro per le disabilità (in G.U. n.74 del 29.3.2022);

DATO ATTO che:

- a) con deliberazione GC n. 225 del 28/09/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo di “SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL’IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “NICCOLÒ PISANO” IN VIA FLAVIO ANDÒ N. 3 IN LOCALITÀ MARINA DI PISA” - CUP J51B22000390006, per un importo dei lavori di €6.214.592,54 e una spesa complessiva di € 7.717.331,05;
- b) con determina D06 n. 1348 del 29/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per un importo dei lavori di € 6.214.592,54 e per un quadro economico ammontante a euro 7.717.331,05
- c) il Comune di Pisa con determinazione D06 n. 896 del 12.05.2023 ha deciso di avvalersi delle procedure di Accordo Quadro ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 gestite in favore degli Enti locali – Soggetti attuatori da Invitalia Spa, a valle delle quali l’ente locale potrà stipulare i contratti attuativi specifici per l’affidamento dei lavori con gli operatori economici aggiudicatari;
- d) con nota del 05/10/2023 Invitalia ha comunicato l’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0269742 del 22 settembre 2023 dell’ accordo quadro territorialmente competente Cluster AQ – Pisa – A, del LOTTO GEOGRAFICO 16 - Toscana CIG: 9834598701, ai sensi dell’articolo 32, co. 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nelle more dell’acquisizione dell’esito positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti prescritti ex articoli 80 e 83 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, aggiudicato alla ditta UPGRADING SERVICES S.P.A. con sede legale in Via V. Aulasio, 45 a Bari (BA), p.iva 06276020721, con un ribasso offerto pari al 35,26%;
- e) con determina D 10 n. 88 del 25/01/2024 è stato attivato il contratto specifico di appalto discendente dall’accordo quadro (CIG derivato B01E745D2A) con l’operatore aggiudicatario UPGRADING SERVICES S.P.A., per la realizzazione dei lavori in oggetto, per un importo di contratto pari a euro 4.073.499,32, di cui euro 3.931.207,45 per lavori soggetti a ribasso e euro 142.291,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre iva al 10% per la somma complessiva di euro 4.480.849,25;
- f) in data 21.03.2024 è stato sottoscritto il contratto specifico discendente dall’accordo quadro suddetto a seguito dell’emissione dell’Ordine di Attivazione n. 1 del 01.02.2024 per l’intervento di cui trattasi,

- g) in data 27.03.2024 sono stati consegnati i lavori, che dovevano concludersi in 732 giorni attuali e consecutivi;
- h) con determinazione DD10 1581 del 21/11/2024 è stata approvata una modifica al contratto principale rientrante nella fattispecie dell'art. 106 comma 1 lettera e) per quanto espressamente previsto nei documenti di gara relativi all'accordo quadro madre, segnatamente all'art. 35 co. 7) delle CONDIZIONI GENERALI, nel limite stabilito del 15% (limite ampliato al 20% nelle CONDIZIONI PARTICOLARI del contratto specifico) secondo la perizia suppletiva redatta dalla direzione dei lavori con una variazione dell'importo di contratto da euro 4.073.499,32 ad euro 4.210.358,74 (di cui costi di sicurezza € 142.291,87) quindi con una variazione in aumento pari a euro 136.859,42, percentualmente pari a + 3,36%;
- i) con determinazione DD10 n.1832 del 17/12/2025 è stata approvata una seconda modifica al contratto principale anch'essa rientrante nella fattispecie dell'art. 106 comma 1 lettera e) per quanto espressamente previsto nei documenti di gara secondo la perizia suppletiva redatta dalla direzione dei lavori con una variazione dell'importo di contratto da euro 4.073.499,32 ad euro 4.237.182,29, con una variazione complessiva in aumento pari a euro 163.682,97 percentualmente pari a + 4.02%, oltre iva 10%;
- j) sono intervenute in merito ad alcune questioni riguardanti i prezzi utilizzati per la definizione del costo dell'opera le determinazioni n.1 e 2 assunte dal Collegio Consultivo Tecnico nominato per l'appalto in oggetto, acquisite rispettivamente con il prot. n. 31135 del 25.03.2025 e prot. n. 65305 del 30.05.2025, che per volontà delle parti hanno assunto valore di lodo arbitrale irrituale, ossia ex art. 808 ter c.p.c., di "determinazione contrattuale", che nello specifico hanno determinato di riconoscere all'impresa, sotto certe condizioni di pagamento dipendenti dal rispetto del piano di esecuzione, un importo complessivo di euro 356.495,30 oltre iva 10%, per un complessivo di euro 392.144,83, mediante il quale il quadro economico è stato aggiornato con determina D10 n.1046 del 22.07.2025;

DATO ATTO che il RUP per l'intervento in questione è il sottoscritto Ing. Stefano Garzella;

CONSIDERATO che il termine per la conclusione dei lavori era fissato per il 25.03.2026;

VISTO il cronoprogramma presentato dall'impresa in data 16.02.26 (Prot.18787 del 17.02.2026) e la nota di risposta del Rup del 10.03.26 (Prot. 27545 del 10/03/2026);

CONSIDERATO che il piano di esecuzione presentato dall'impresa la cui pianificazione e programmazione conservando questa Amministrazione una posizione di riserva e senza alcuna acquiescenza consiste essenzialmente in due macrofasi in parziale sovrapposizione:

- 1) Macrofase 1, periodo di realizzazione compreso tra il 02/02/26 e il 30/06/26: riguardante i blocchi 1, 2 e 3 e il corpo di connessione tra questi, escludendo però i sistemi ombreggianti e i camminamenti sopraelevati.
- 2) Macrofase 2, periodo di realizzazione compreso tra il 02/02/26 e il 15/09/26: riguardante il completamento di tutto il resto (blocco palestra, opere esterne, schermi ombreggianti, completamento camminamenti), con una parte delle lavorazioni che si sviluppano nel blocco 4 contemporaneamente alla macrofase 1.

DATO ATTO che l'appaltatore ha presentato con nota prot. n. 27359 del 10.03.2026 la richiesta di proroga per giorni 97, naturali e consecutivi, per cause che riferisce essere da esso indipendenti, ovvero:

- Condizioni meteo avverse;
- Difficoltà nel reperire manodopera specializzata;
- Difficoltà nel reperimento dei materiali;
- Eventi imprevisti ed imprevedibili.

DATO ATTO che ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016 *“l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale”*;

VISTO che in data 19/03/26 (prot. n. 31345) è stato chiesto in modo congiunto al Collegio Consultivo Tecnico di determinarsi ex art. 216 del D.lgs. 36/2023, come modificato con decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, a valore di lodo arbitrale ex art. 808 ter c.p.c, *“per la determinazione delle condizioni che in generale consentano nel caso di specie di mantenere il sinallagma contrattuale nella fase di conclusione dell'opera sulla base dei termini PNRR, in particolare per ciò che attiene gli accantonamenti sulle somme di cui alla determinazione CCT n. 2 e le condizioni, discendenti dalla valutazione della documentazione allegata e della richiesta di proroga, afferenti ai termini temporali di esecuzione del contratto”*.

VISTO che in merito alla richiesta di proroga il direttore dei lavori ha espresso il proprio parere in data 25.03.26, circoscrivendo il proprio assenso solo alle cause di natura meteorologica;

VISTO il Provvedimento D10 n. 500 del 25.03.2026 con cui, sulla base della disamina e delle conclusioni del RUP riguardo alle cause addotte dall'impresa, è stata concessa temporaneamente una proroga di 30 giorni, naturali e consecutivi, in ragione di condizioni meteorologiche avverse, fissando la nuova scadenza al 24.04.2026, riservandosi sulle altre cause addotte dall'impresa una successiva rivalutazione per l'eventuale tempo ulteriore da concedere, conseguente alla pronuncia del CCT in merito allo specifico quesito presentato in data 19/03/26 a cui è stato conferito valore di lodo arbitrale;

DATO ATTO che in data 01.04.2026 il CCT emetteva la determinazione n. 3 con cui si pronunciava:

1) di esprimere parere favorevole alla concessione di una proroga dei termini contrattuali, nella misura che sarà determinata dalla Stazione Appaltante considerando, in coerenza con i vincoli PNRR, l'ultimazione funzionale al 30/06/2026. Tale ultimazione, come definita nella macrofase 1 del piano di esecuzione trasmesso dall'impresa, riguardante i blocchi 1, 2 e 3 e il corpo di connessione tra questi, dovrà risultare completa sotto il profilo funzionale, conforme ai requisiti energetici e certificabile dalla direzione lavori;

2) la concessione della proroga dovrà essere espressamente subordinata all'adozione da parte dell'impresa di un modello organizzativo basato su misure adeguate, concretamente verificabili e che garantisca la continuità operativa anche nelle fasi critiche del piano esecutivo. Tale organizzazione dovrà quindi essere formalizzata in un nuovo piano esecutivo aggiornato, articolato con lo sviluppo delle fasi e sottofasi esecutive, approvata dalla direzione lavori e dalla Stazione Appaltante ed oggetto di monitoraggio periodico da parte del C.C.T.

3) ad integrazione di quanto disposto nella Determinazione n. 2 gli accantonamenti previsti per il mancato rispetto dei precedenti cronoprogrammi potranno essere svincolati ed evitati nei successivi SAL, a condizione che l'impresa produca l'incremento della cauzione definitiva per l'importo pari all'intera somma riconosciuta con la Determinazione n. 2.

VISTO che in particolare la determinazione CCT n. 3 al punto 2 indica l'adozione di adeguate misure organizzative da parte dell'impresa come elemento essenziale a garantire il rispetto del termine (30.06.26) per la conclusione della parte di opera “funzionale” individuata nel punto 1;

DATO ATTO che l'appaltatore ha presentato il nuovo piano di esecuzione in data 21.04.2026, in prossimità della scadenza del termine di proroga di cui al Provvedimento D10 n. 500/2026 (24.04.2026);

DATO ATTO che il RUP ha già avuto modo di sottolineare in una riunione presieduta dal CCT, verbalizzata in data 21.04.2026, come lo stesso si presentasse carente sotto diversi aspetti;

VISTA l'ulteriore disamina da parte del RUP, ivi allegata come parte integrante e sostanziale, che evidenziando :

- la salvaguardia dell'interesse primario alla realizzazione dell'opera;
- la conclusione almeno di una parte “funzionale” entro le scadenze fissate dalla fonte di finanziamento PNRR;

- l'importanza di una valutazione istruttoria completa, attenta e tecnicamente fondata del nuovo piano operativo presentato dall'impresa con facoltà di richiedere le integrazioni documentali, le rettifiche o i chiarimenti ritenuti necessari dalla Direzione dei Lavori e/o dal RUP;

ritiene di poter concedere un ulteriore differimento del termine di fine lavori fino al 30.06.2026, che, nella obiettiva difficoltà di riconoscere una precisa rilevanza causale di fattori esterni (eccetto quelli già oggetto di provvedimento D10 n. 500 del 25.03.2026) deve intendersi, interpretando lo spirito della determinazione CCT n. 3, anche sotto l'aspetto quantitativo, a valenza strettamente strumentale all'obiettivo di risultato, ed in cui sia possibile istruire correttamente la valutazione del modello organizzativo presentato, sulla base della determinazione CCT n. 3 e della precipua necessità di garanzia del risultato;

VISTO che ulteriormente il RUP ritiene che l'impresa debba essere tenuta a recepire le richieste di integrazioni, prescrizioni e le modifiche emergenti a valle dell'esame istruttorio affinché il piano di esecuzione sia ritenuto efficace strumento previsionale supportato da un adeguato modello organizzativo, concretamente verificabile e che garantisca continuità operativa anche nelle fasi critiche di avanzamento e, non di meno, accompagnato da una sistematica reportistica necessaria all'individuazione di eventuali misure correttive da parte dell'impresa, delineando in tal guisa un percorso di rafforzamento nella vigilanza sull'evoluzione del cantiere e nel suo monitoraggio;

CONSIDERATO che le azioni del PNRR sono guidate dal cd. "Principio del Risultato" che sebbene formalizzato nell'art. 1 D.Lgs 36/2023, Nuovo Codice dei Contratti, risulta già presente "in nuce" nel precedente ordinamento, che impone alla Pubblica Amministrazione di agire prioritariamente per conseguire risultati concreti, efficaci ed efficienti nell'interesse pubblico, facendo salvo comunque ogni diritto o facoltà nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, anche in merito a cause di ritardo che possano essere riferibili all'appaltatore;

RITENUTO pertanto di aderire alla disamina del RUP, quindi per la concessione all'impresa appaltatrice di una proroga di ulteriori sessantasette giorni naturali e consecutivi, fino al termine di scadenza PNRR del 30.06.2026, subordinandone l'efficacia alla condizione che siano presentate in modo adeguato e tempestivo le integrazioni, le prescrizioni e le modifiche che a valle dell'esame istruttorio saranno richieste dalla stazione appaltante, tenuto conto che comunque il rispetto delle previsioni programmatiche nel periodo di proroga concesso costituirà ulteriore elemento valutativo ai fini dell'approvazione del piano di esecuzione;

VISTE le dichiarazioni allegate, da parte del Responsabile unico del procedimento di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;

ATTESTATO:

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amm.ne, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs 19 aprile 2016 n. 50 "Codice degli appalti" e ss.mm.ii; in particolare l'art 107.

PROVVEDE

- a) di considerare quanto espresso in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) di prendere atto della determinazione CCT n. 3 del 01.04.2026 avente valore di lodo arbitrale ex art 808 ter c.p.c., secondo la pronuncia articolata nei tre punti sottoelencati:

1) di esprimere parere favorevole alla concessione di una proroga dei termini contrattuali, nella misura che sarà determinata dalla Stazione Appaltante considerando, in coerenza con i vincoli PNRR, l'ultimazione funzionale al 30/06/2026. Tale ultimazione, come definita nella macrofase 1 del piano di esecuzione trasmesso dall'impresa, riguardante i blocchi 1, 2 e 3 e il corpo di connessione tra questi, dovrà risultare completa sotto il profilo funzionale, conforme ai requisiti energetici e certificabile dalla direzione lavori;

2) la concessione della proroga dovrà essere espressamente subordinata all'adozione da parte dell'impresa di un modello organizzativo basato su misure adeguate, concretamente verificabili e che garantisca la continuità operativa anche nelle fasi critiche del piano esecutivo. Tale organizzazione dovrà quindi essere formalizzata in un nuovo piano esecutivo aggiornato, articolato con lo sviluppo delle fasi e sottofasi esecutive, approvata dalla direzione lavori e dalla Stazione Appaltante ed oggetto di monitoraggio periodico da parte del C.C.T.

3) ad integrazione di quanto disposto nella Determinazione n. 2 gli accantonamenti previsti per il mancato rispetto dei precedenti cronoprogrammi potranno essere svincolati ed evitati nei successivi SAL, a condizione che l'impresa produca l'incremento della cauzione definitiva per l'importo pari all'intera somma riconosciuta con la Determinazione n. 2.

dando altresì atto che non produce effetti di spesa ulteriori rispetto a quelli già assunti con Determinazione D10 n. 1046 del 22/07/2025;

- c) di porre a fondamento delle decisioni prioritariamente il “Principio del risultato” nell’interesse primario alla realizzazione dell’opera;
- d) di aderire rispetto alla valutazione complessiva della richiesta di proroga presentata dall’impresa in data 10.03.2026 (prot n. 27359) alle conclusioni del RUP, sulla base della ulteriore disamina facente parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto della obiettiva difficoltà di riconoscere una precisa rilevanza causale di fattori esterni, eccetto quelli già oggetto di provvedimento D10 n. 500 del 25.03.2026;
- e) di concedere sulla base della determinazione CCT n. 3 in relazione a diverse causalità rispetto a quelle oggetto di proroga di cui a Provvedimento D10 n. 500 del 25.03.2026, una proroga di ulteriori sessantasette giorni naturali e consecutivi, fino al termine di scadenza PNRR del 30.06.2026, riconoscendone, anche in termini quantitativi, esclusivamente una valenza strettamente strumentale all’obiettivo di risultato, e in cui sia possibile istruire correttamente la valutazione del piano esecutivo in modo coerente a quanto richiesto dalla determinazione CCT n. 3;
- f) di subordinare l’efficacia della presente proroga alla condizione che l'appaltatore presenti in modo adeguato e tempestivo, entro i termini che saranno assegnati ed in ogni caso non superiori a 10 giorni naturali e consecutivi, le integrazioni, le prescrizioni e le modifiche che a valle dell’esame istruttorio saranno richieste dalla stazione appaltante affinché il piano di esecuzione sia ritenuto, coerentemente con il punto 2 della determinazione CCT n. 3, efficace strumento previsionale supportato da un adeguato modello organizzativo, concretamente verificabile e che garantisca continuità operativa anche nelle fasi critiche di avanzamento;
- g) di precisare espressamente che la proroga sottoposta alla condizione di cui al punto f) non opera quale atto sanante, esimente o liberatorio rispetto alle responsabilità imputabili all'appaltatore; allo stesso modo non costituisce, né può essere interpretata o invocata come acquiescenza, rinuncia, convalida tacita o implicita accettazione di qualsivoglia inadempimento, ritardo, fatto o comportamento imputabile all'appaltatore, riservandosi Questa Amministrazione l'esercizio di ogni e qualsiasi diritto, facoltà e azione previsti dalla legge e dal contratto.
- h) di partecipare il presente atto al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti conseguenti;
- i) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

- j) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

II DIRIGENTE

Arch. Fabio Daole

Documento firmato digitalmente da

FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A.